

"GF75.00_16.0_009200" E CODICE "026691GSFML02XXGREX75Q16C09XBUSI"

OFFERTA GAS NATURALE

VALIDA DAL 11/09/2026 AL 05/10/2026

Venditore	ègreen S.r.l. a Socio Unico, https://egreenitalia.it/ Numero telefonico: +39 02.09957473 Indirizzo di posta: Via Gianfranco Zuretti, 34 - 20125 Milano Indirizzo di posta elettronica: info@egreenitalia.it
Durata del contratto	Indeterminato
Condizioni dell'offerta	Offerta per Partite Iva, con fornitura di Gas Naturale.
Metodi e canali di pagamento	domiciliazione bancaria, bollettino precompilato, bonifico bancario, PagoPa
Frequenza di fatturazione	La frequenza di fatturazione sarà mensile. Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa.
Garanzie richieste al cliente	Per la Somministrazione di gas, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, ègreen si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi momento, il versamento di un deposito cauzionale per un importo pari a: 60 € per le utenze Partita Iva con un consumo fino a 5.000 metri cubi di consumo annuo e 150 € per le utenze Partita Iva con un consumo superiore a 5.000 metri cubi di consumo annuo. ègreen si riserva di richiedere eventuali integrazioni del deposito, nel caso in cui nel corso della Somministrazione si verificassero variazioni significative in merito al livello di consumo annuo e/o variazioni della situazione economica del Cliente che comportassero un incremento del rischio di morosità del Cliente (ad es. reiterati ritardi nei pagamenti, mancato pagamento di due fatture anche non consecutive). Il deposito cauzionale non sarà dovuto qualora il Cliente, con consumi non superiori a 5.000 Smc/anno, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivasse la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture. In tali casi, il deposito eventualmente già versato verrà restituito in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo	Fisso per 12 mesi
Costo fisso anno	Costo per consumi
192,00 €/anno*	0,75 €/Smc*
Altri corrispettivi*	Al seguente link sono indicati i valori vigenti dei corrispettivi afferenti alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di sistema come definiti dall'Autorità: https://www.arera.it/consumatori/valori-trasporto-oneri-general-nondomestici-gas 
Imposte	Per informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito www.arera.it
Sconti e/o bonus	non previsti
Prodotti e/o servizi aggiuntivi	non previsti
Durata condizioni e rinnovo	Il corrispettivo di commercializzazione e la quota materia prima, indicati nell'Allegato Condizioni Tecnico Economiche sono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. ègreen potrà modificare il prezzo dandone comunicazione al Cliente 90 (novanta) giorni prima dello scadere del termine del periodo di validità dell'offerta. In tal caso, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 12. Qualora ègreen non abbia effettuato la comunicazione di variazione dell'offerta di cui sopra, le CTE si intenderanno tacitamente prorogate di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi.
Altre caratteristiche	non previsti

* Escluse imposte e tasse

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore

Il cliente può inviare un reclamo con modalità diverse:

- sul sito egreenitalia.it è disponibile il relativo modulo stampabile
- per posta scrivendo ad ègreen S.r.l. a Socio Unico, Gestione Reclami - Via Gianfranco Zuretti, 34 - 20125 Milano.

I reclami sul servizio di distribuzione e misura della fornitura di elettricità e sul servizio di distribuzione della fornitura di gas, possono essere inviati:

- al Distributore di zona, che deve rispondere al cliente entro 30 giorni solari
- a ègreen S.r.l. a Socio Unico, che chiederà al Distributore di zona i dati tecnici necessari per rispondere al cliente.

In caso di mancata risoluzione del reclamo, si possono attivare le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie indicate nell'articolo 23 delle CGF. A tutela dei consumatori, abbiamo aderito alla procedura di ripristino per contratti o attivazioni contestati, prevista dall'Allegato A della Delibera n. 228/17 dell'ARERA (TIRV).

I Fornitori devono rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri clienti, inclusi modalità e tempi di risposta ai reclami (Allegato A alla Delibera dell'ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV)). In caso di mancato rispetto, i Fornitori possono essere tenuti a versare ai clienti importi a titolo di indennizzo.

Se il cliente rientra nella categoria dei clienti vulnerabili, può scegliere di attivare la fornitura con le condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità ARERA in alternativa all'offerta inserita in questa scheda.

I clienti possono visitare il sito www.arera.it/consumatori o chiamare il numero verde 800.166.65 per informazioni su:

- propri diritti
- obblighi di servizio pubblico universale dei fornitori
- Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i Fornitori

Attivazione della fornitura

L'accettazione, da parte di ègreen, della Proposta è subordinata ad attività di verifica anche dell'affidabilità del Cliente, basate oltre che sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti di ègreen stessa per precedenti contratti o contratti in essere, anche sulla verifica di informazioni di merito creditizio (quali ad esempio informazioni di solvibilità e rating, anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività.

In caso di accettazione della Proposta da parte di ègreen, quest'ultima ne darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione scritta di accettazione da parte di ègreen, che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le Somministrazioni gas e/o energia elettrica.

Decorrenza e Durata. Il Contratto ha esecuzione con l'inizio della/e Somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente e, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, è a tempo indeterminato. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da ègreen al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta e presa in carico della/e Somministrazione/i e sarà riportata in fattura. Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile ad ègreen, lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti, con comunicazione scritta da parte di ègreen al Cliente. Nel caso di Voltura o Subentro per la Somministrazione di energia elettrica, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dall'Allegato A della Del. 198/11 e comunque secondo le tempistiche indicate nel contratto; le date di attivazione saranno indicate da ègreen al Cliente con apposita comunicazione.

Condizione sospensiva.

In caso di Switch per Somministrazione di energia elettrica e/o gas, ègreen si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione, qualora anche dalle informazioni che il Distributore elettrico e/o Distributore gas sono tenuti a comunicare al momento della richiesta di Switch (ai sensi, per l'energia elettrica dell'allegato A alla Del. 258/2015/R/COM e, per il gas, dell'allegato A della Del. ARG/GAS 99/11), si verifichi in relazione al/ai PdS oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi:

- 1) sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di fornitura di energia elettrica e/o gas;
- 2) il PdS risulti chiuso a seguito di intervento di sospensione della Somministrazione per morosità;
- 3) il PdS sia oggetto di un intervento di sospensione della Somministrazione per morosità ancora in corso, oppure il PdS lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data di richiesta di Switch;
- 4) il PdS sia oggetto di richiesta di indennizzo (Cmor) in corso;
- 5) il PdS provenga dai servizi di ultima istanza;
- 6) il PdS risulti non accessibile (limitatamente alla Somministrazione di gas);
- 7) il Cliente sia iscritto nel registro dei protesti ovvero sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali.

Nei casi di cui ai sovrastanti nn. 1-7, previa revoca dello Switch al Distributore elettrico e/o Distributore gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti. Resta inteso che ègreen si riserva la possibilità di non procedere alla attivazione della Somministrazione, anche al di là dei predetti casi, senza che da questo possa derivare alcun onere a carico di ègreen e/o responsabilità nei confronti della stessa.

Dati di lettura	La fatturazione avviene sulla base dei dati di misura, con questo ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore elettrico e/o gas b) autoletture comunicate dal cliente finale e validate dal Distributore c) dati stimati dal Fornitore o dal Distributore. Le stime del fornitore sono calcolate: a) per l'energia elettrica sui consumi storici del cliente e se mancano questi dati, sulla potenza contrattuale; b) per il gas naturale sull'uso del gas e sui consumi storici del cliente. In assenza di questi dati, il fornitore usa il volume annuo presente sul SII e il profilo di consumo standard definito da ARERA. La lettura rilevata del Contatore gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdS con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdS da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/ anno due nell'anno, uno nel periodo Aprile-Ottobre e uno in quello Novembre-Marzo; per PdS da 1.500 Smc e fino a 5.000 Smc/ anno tre nell'anno, uno nel periodo Novembre-Gennaio, uno in quello Febbraio-Aprile e uno in quello Maggio-Ottobre; per PdS superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Il Cliente si impegna a permettere agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore elettrico e/o gas. In caso di mancata lettura del Contatore elettrico e/o gas, ègreen ne fornisce informazione al Cliente in fattura. Per i clienti con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i Clienti di energia elettrica trattati monorari, ègreen indica in fattura la finestra temporale in cui il Cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da ègreen ed esplicitati in fattura. L'autolettura validata dal Distributore elettrico e/o gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatture emesse sulla base di stime ègreen, in assenza di lettura rilevata dal Distributore elettrico e/o gas. ègreen non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo ai sensi dell'art. 7 del TIF. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas e/o energia elettrica darà facoltà a ègreen, ai sensi dell'art. 1456 del cc, di risolvere il Contratto, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore elettrico e/o gas la verifica del relativo Contatore; le richieste del Cliente saranno inoltrate da ègreen al Distributore. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico del richiedente. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni; in caso di inesattezza della lettura, il Cliente può chiederne la rettifica. ègreen darà in tal caso corso alla rettifica, secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico e/o gas, ègreen fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore elettrico e/o gas, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In occasione della cessazione della Somministrazione, la fattura di chiusura conterrà la restituzione del deposito cauzionale in caso della messa a disposizione da parte del distributore della lettura effettiva, diversamente, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi ed il deposito cauzionale. Per i ritardi di emissione delle fatture, sono dovuti gli indennizzi così come determinati dagli artt. 16 e 18 del TIF.
Ritardo nei pagamenti	In caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato sulle somme scadute l'interesse di mora pari, il tasso di cui al D.Lgs. 231/02, i.e. il saggio BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. I maggiori costi sostenuti e le spese per l'incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate. In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza della fattura, ègreen costituirà in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, richiedendo l'invio dei documenti dai quali si evinca l'avvenuto pagamento all'indirizzo mail: gestionecrediti@egreenitalia.it. Ciascuna azione di diffida comporterà l'addebito, da parte di ègreen, di un importo pari a 23 € per il Cliente domestico e 40 € per il Cliente non domestico. Ciascuna azione di sollecito di pagamento comporterà l'addebito, da parte di ègreen al Cliente domestico di un importo pari a 2 € e al Cliente non domestico di un importo pari a 4 €. Ciascun mancato accredito per i pagamenti con domiciliazione bancaria o postale, prevede l'addebito di 4,50 € per il Cliente domestico (iva esclusa) e di 7 € per il Cliente P.IVA e condominio (iva esclusa).

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO

Modalità e tempistiche

Il Cliente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, rispettando le tempistiche di preavviso disciplinate dalla Del. 302/16/R/COM e ss.mm.ii. Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui all'art. 3, il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento. Il recesso per cambio fornitore ("switching") è esercitato per conto del Cliente mediante l'invio della relativa richiesta al Sistema Informativo Integrato (SII) da parte dell'utente del dispacciamento entrante (per l'energia elettrica) ovvero da parte dell'utente della distribuzione entrante (per il gas naturale).

Il Cliente, in occasione della conclusione del contratto col nuovo fornitore, dovrà conferire a quest'ultimo un mandato con rappresentanza affinché questi proceda in suo nome e per suo conto ad effettuare gli adempimenti necessari.

Nel caso del cliente gas con consumi annui non superiori a 200.000 Smc ovvero in bassa tensione, il recesso deve essere comunicato entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di switching.

Nel caso del cliente gas con consumi annui superiori a 200.000 Smc ovvero in media/alta tensione, il recesso deve essere comunicato, a mezzo Raccomandata A/R o tramite PEC inviata all'indirizzo egreen1@legalmail.it, con un preavviso di 9 (nove) mesi solari rispetto alla scadenza del periodo di validità annuale in corso; le previsioni di cui al presente punto si applicano anche all'intero portafoglio di punti di prelievo contrattualizzati (Multipunto), qualora il Cliente includa nel medesimo contratto anche un solo sito che rispetti una delle seguenti condizioni:

- Cliente energia elettrica: almeno un punto di prelievo alimentato in Media Tensione (MT).
- Settore gas: almeno un punto di prelievo con consumi annui superiori a 200.000 Smc.

Per il mancato rispetto del termine di preavviso nel caso sopra indicato, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad ègreen, a titolo di penale, un importo pari a:

- Cliente energia elettrica: un importo pari a 0,125 € per ciascun kWh di mancato consumo, calcolato sul dato previsionale relativo al prelievo annuo, con un minimo di 500 € al mese.
- Settore gas: un importo pari a 1,00 € per ciascun Smc di mancato consumo, calcolato sul dato previsionale relativo al prelievo annuo, con un minimo di 500 € al mese e a titolo di penale.

Ai sensi della Delibera ARERA 250/2023/R/com, qualora il Cliente abbia sottoscritto un'offerta a prezzo fisso per l'energia elettrica, ègreen ha la facoltà di applicare un onere di recesso anticipato nel caso in cui il recesso sia esercitato prima della scadenza del periodo di validità del prezzo fisso inizialmente pattuito.

Detto onere di recesso anticipato sarà pari ai valori di seguito indicati:

- Clienti residenziali: 50 € in caso di recesso entro i primi 6 mesi dalla decorrenza; 30 € in caso di recesso fra il 7° ed il 12° mese.
- Clienti business: il valore sarà calcolato moltiplicando il Prezzo Fisso dell'energia (componente materia prima) per la differenza tra il Consumo annuo stimato (come indicato nel Sistema Informativo Integrato - SII) e il consumo effettivamente fatturato fino al momento della cessazione.

Le penalità dovute in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di preavviso, come gli oneri di recesso anticipato per i Clienti con offerte a prezzo fisso, hanno funzione esclusivamente risarcitoria e non sono causalmente collegate ad alcuna prestazione di servizi o cessione di beni.

Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per cessazione della fornitura per motivi diversi rispetto al cambio fornitore ("switching"), il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del venditore uscente, secondo le modalità indicate, per il cliente con consumi annui non superiori a 200.000 Smc ovvero in bassa tensione.

Qualora, a seguito della comunicazione di cessazione della Somministrazione, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore o la sua rimozione, il Cliente resterà, in ogni caso, responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti ad ègreen dal Distributore).

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'allegato A della Del. 302/16/R/COM e ss.mm.ii. ègreen potrà recedere, mediante comunicazione scritta, con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

Onere di recesso anticipato	a) Nel caso del cliente gas con consumi annui non superiori a 200.000 Smc ovvero in bassa tensione, il recesso deve essere comunicato entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di switching; b) Nel caso del cliente gas con consumi annui superiori a 200.000 Smc, il recesso deve essere comunicato almeno 9 (nove) mesi solari prima della data dalla quale si chiede abbia effetto il recesso. Per i Clienti gas provvisto di più contatori, qualora almeno un sito del Cliente abbia consumi annui superiori a 200.000 Smc, il termine di preavviso sarà pari a 9 (nove) mesi e decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, ovvero dalla data di attivazione della fornitura qualora successiva. Per il mancato rispetto del termine di preavviso nel caso indicato al precedente punto b), il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad ègreen, a titolo di penale, un importo pari di 0,50 € per ciascun Smc di mancato consumo, calcolato sul dato previsionale relativo al prelievo annuo, con un minimo di 200 € al mese. Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per cessazione della fornitura per motivi diversi rispetto al cambio fornitore ("switching"), il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del venditore uscente, secondo le modalità indicate, per il cliente con consumi annui non superiori a 200.000 Smc ovvero in bassa tensione.
------------------------------------	---

OPERATORE COMMERCIALE	
Codice identificativo o nominativo	Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA	

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.